

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1157 DEL 26/06/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA STRUTTURA PRIVATA CLINICA DENTALE S.R.L. PER L'ACCESSO IN OSPEDALE DEI PAZIENTI OPERATI PRESSO L'AMBULATORIO CHIRURGICO CON SALA CHIRURGICA E PER L'ACCESSO AI FARMACI DI FASCIA H. VALIDITÀ BIENNALE FINO AL 20/11/2026.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 1189/25

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Con deliberazione n. 1810 del 31/10/2024 l’Azienda ULSS n. 8 “Berica” stipulava con la struttura privata non accreditata Clinica Dentale S.r.l., con sede legale a Val Liona (VI) in Via Fogazzaro n. 8/C, una convenzione per l’accesso in Ospedale dei pazienti operati presso la struttura extraospedaliera di chirurgia di Torri di Quartesolo, Via Brescia n. 10, e per l’accesso ai farmaci di fascia H in favore della stessa struttura.

La convenzione, di durata biennale con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione, giungerà a scadenza il 20/11/2026.

Nelle more della vigenza, con mail del 13/06/2025, la Struttura comunicava di aver mutato la sede legale e aver ottenuto il rinnovo dell’autorizzazione sanitaria della sede di Torri di Quartesolo, via Brescia n. 10, con la specifica di aver sostituito l’autorizzazione di struttura extraospedaliera di chirurgia con quella di ambulatorio chirurgico con sala chirurgica.

La Struttura, con la stessa mail, manteneva comunque ferma la volontà di proseguire con il rapporto di collaborazione.

Gli ambulatori chirurgici con sala chirurgica garantiscono l’effettuazione di procedure diagnostiche invasive e chirurgiche praticabili senza ricovero, individuate specificatamente nell’elenco di cui all’Allegato 2A della D.G.R.V. n. 2501/2004 e Allegato A della D.G.R.V. n. 1718/2012, la reperibilità di un medico per la gestione di eventuali complicanze nelle 24 ore successive alla procedura chirurgica; il trasferimento tempestivo del paziente in idonea struttura di ricovero per acuti, in caso di complicazioni e/o evoluzioni che richiedono il ricovero.

La struttura sanitaria, così definita, per poter operare deve:

- perfezionare un accordo avente ad oggetto il trasferimento tempestivo del paziente in idonea struttura di ricovero per acuti in caso di necessità;
- perfezionare un accordo che consenta alla struttura sanitaria, per il tramite del proprio Medico anestesista, l’accesso ai farmaci di categoria H necessari all’anestesia.

Tanto premesso, visto il mutamento dell’autorizzazione all’esercizio della struttura sanitaria da “Struttura Extraospedaliera di Chirurgia” a “Ambulatorio chirurgico con sala chirurgica” occorre procedere ad una nuova sottoscrizione dell’accordo come allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Sono stati acquisiti e sono agli atti i pareri favorevoli del Direttore del Suem Vicenza, del Direttore dell’U.O.C. Farmacia di Vicenza e del Direttore dell’U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale.

Per la disponibilità all’accoglimento dei pazienti presso l’Ospedale di Vicenza, la Struttura, quale ambulatorio chirurgico con sala chirurgica, riconoscerà all’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” la somma forfetaria annua di € 10.000,00 = (diecimila/00), per complessivi € 20.000,00 (ventimila/00), da versarsi, per ciascun anno di validità e previa emissione di regolare fattura da parte dell’U.L.SS.

Si rileva inoltre che la somma forfetaria annua di cui sopra, pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun anno di validità, e complessivi € 20.000,00 (ventimila/00), troverà riferimento nel Bilancio Sanitario degli anni 2025 e 2026 al conto 5107000110.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la Convenzione per l'accesso in ospedale dei pazienti operati presso l'ambulatorio chirurgico con sala chirurgica e l'accesso ai farmaci di fascia H, tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e la Struttura Clinica Dentale S.r.l., sede di Torri di Quartesolo, Via Brescia n. 10, con validità fino al 20/11/2026 e alle condizioni e con le modalità descritte nel disciplinare allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (all. 1);
2. di dare atto che la somma forfetaria annua prevista per la disponibilità dell'U.L.SS. all'accoglimento dei pazienti è pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun anno di validità, e dunque per complessivi € 20.000,00 (ventimila/00), troverà riferimento nel Bilancio Sanitario degli anni 2025-2026 al conto 5107000110 secondo la seguente declinazione:

Anno 2025	€ 10.000,00
Anno 2026	€ 10.000,00
3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale, l'U.O.C. Farmacia e l'U.O.C. di Assistenza Farmaceutica Territoriale di adempiere, per la parte di propria competenza, agli atti consequenziali inerente la convenzione in argomento;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

CONVENZIONE PER L'ACCESSO IN OSPEDALE DEI PAZIENTI

OPERATI PRESSO AMBULATORIO CHIRURGICO CON SALA

CHIRURGICA E PER L'ACCESSO AI FARMACI DI FASCIA H

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS.", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dr.ssa Patrizia Simionato,

E

Clinica Dentale S.r.l., di seguito denominata anche "Struttura", con sede legale in Via Brescia n. 10 – 36040 Torri di Quartesolo (VI) - partita IVA 03407630247, nella persona del legale rappresentante, dr Giancarlo Parise, per la struttura sanitaria privata non accreditata di Torri di Quartesolo (VI) via Brescia n. 10

PREMESSO CHE

➤ La Legge Regionale n. 22/2002, la D.G.R.V. 06.08.2004 n. 2501, la D.G.R.V. 25.02.2005 n. 549 e successiva D.G.R.V. 1178 del 25.06.2012 dettano la disciplina e i requisiti degli "ambulatori chirurgici con sala chirurgica";

➤ le strutture in argomento garantiscono:

- l'effettuazione di procedure diagnostiche invasive e chirurgiche praticabili senza ricovero individuate specificatamente nell'elenco di cui Allegato 2A della D.G.R.V. 2501/2004 e Allegato A della D.G.R.V. 1178/2012;
- la reperibilità di un medico per la gestione di eventuali complicanze nelle 24 ore successive alla procedura chirurgica;
- il trasferimento tempestivo del paziente in idonea struttura di ricovero per acuti, in caso di complicazioni e/o evoluzioni che richiedono il ricovero;
- l'accesso, per il tramite del proprio Medico anestesista, ai farmaci di

categoria H necessari per l'anestesia.

Posto che la normativa regionale impone agli ambulatori chirurgici con sala chirurgica di agire previo formalizzato accordo di disponibilità con una struttura di ricovero per acuti di riferimento che consenta, da un lato, il trasferimento organizzato di quei pazienti che manifestano complicazioni/evoluzioni che necessitano di ricovero e, dall'altro, l'accesso ai farmaci di categoria H per la somministrazione dell'anestesia, con richiesta del 28/07/2023, la Struttura ha chiesto la stipula dell'accordo in argomento

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Pronto Ricovero

Il presente accordo ha lo scopo di garantire al paziente la prosecuzione dell'assistenza sanitaria nei casi in cui, entro le 24 ore successive all'intervento, sia necessario prolungare l'osservazione per sopravvenute complicanze che non rendono possibile il rientro del paziente al domicilio, ovvero nel caso in cui lo stesso fosse già rientrato e necessiti, entro tale arco temporale, di ulteriori cure collegate all'intervento stesso. Il trasferimento del paziente dalla Struttura all'Ospedale di Vicenza deve avvenire secondo le modalità e nei termini indicati nel protocollo allegato quale parte integrante ed essenziale del presente accordo (**Allegato 1_1**).

La Struttura dovrà assicurare, sia nel caso in cui il paziente si trovi ancora presso la stessa sia nel caso il paziente sia già rientrato a domicilio, l'organizzazione del trasferimento, assicurando la presenza di un proprio Medico nella fase di stabilizzazione ed un'adeguata assistenza sanitaria nella fase del trasporto all'Ospedale di Vicenza. Il predetto Medico rimarrà comunque a disposizione dei colleghi ospedalieri per le necessità del caso.

Articolo 2– Aspetti economici

1. Per la disponibilità all'accoglimento dei pazienti presso l'Ospedale di Vicenza, la Struttura riconoscerà all'U.L.SS. la somma forfetaria annua di € 10.000,00= (DIECIMILA EURO/00) da versarsi, per ciascun anno di validità previa emissione di regolare fattura da parte dell'U.L.SS. Resta inteso tra le Parti che il mancato pagamento entro il termine in essa indicato, comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c..

2. In caso di ricovero e/o di erogazione di prestazioni ambulatoriali la Struttura pagherà l'intera tariffa del DRG prodotto o le tariffe vigenti al momento della loro erogazione e previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, nella colonna titolata "remunerazione soggetti erogatori".

Articolo 3 - Farmaci di Fascia H

L'U.L.SS. consente alla Struttura di accedere, tramite il proprio Medico anestesista, ovvero tramite il proprio Direttore Sanitario, **ai farmaci di fascia H** per la somministrazione dell'anestesia inclusi nel Prontuario Terapeutico Aziendale adottato dall'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica".

La Struttura a tal fine dichiara di possedere detti requisiti minimi:

- magazzino per farmaci e dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
- vano blindato e/o armadio antiscasso per la conservazione degli stupefacenti;
- arredi ed attrezzature per lo stoccaggio e conservazione dei medicinali, dei dispositivi medici e altri materiali di competenza.

La Struttura individua il Responsabile del proprio armadio farmaceutico nella persona del proprio Direttore Sanitario pro-tempore.

Le richieste di farmaci compilate dalla Struttura dovranno riportare il seguente

	codice di magazzino attribuito alla Struttura Clinica Dentale S.r.l.: CDC 790120 Ai	
	fini dell'individuazione delle singole responsabilità nei vari momenti di	
	trasferimento ed utilizzo dei farmaci anestetici di fascia H per la somministrazione	
	dell'anestesia da parte dell'anestesista dovrà essere utilizzata la modulistica ed il	
	registro sotto riportati:	
	<ul style="list-style-type: none"> • modulo "buono prelievo medicinali" da utilizzarsi per la richiesta degli anestetici non stupefacenti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • bollettario numerato per l'approvvigionamento di stupefacenti (D.P.R. 309/1990); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • registro carico e scarico stupefacenti firmato dal Direttore Sanitario dell'U.L.SS. o suo delegato. 	
	L'attività di vigilanza sulla gestione dei farmaci ed in particolare sui farmaci	
	stupefacenti e sui farmaci di fascia H per la somministrazione dell'anestesia presso	
	la Struttura è assicurato dall' U.O.C. di Assistenza Farmaceutica Territoriale	
	dell'U.L.SS. secondo la prassi e gli accordi interni aziendali dell'U.L.SS..	
	La modulistica ed il registro saranno forniti dall'U.O.C. Farmacia Distretto Est	
	dell'U.L.SS. alla Struttura che dovrà sorvegliare sulla regolare tenuta dei medesimi	
	tramite il proprio Direttore Sanitario.	
	L'U.O.C. Farmacia Distretto Est dell'U.L.SS. provvederà, con cadenza	
	trimestrale, a trasmettere alla Direzione Amministrativa di Ospedale l'elenco dei	
	farmaci di fascia H, con relativo costo comprensivo di I.V.A., forniti alla Struttura.	
	La Direzione Amministrativa di Ospedale provvederà, quindi, con cadenza	
	trimestrale a fatturare alla Struttura la fornitura di cui sopra al costo di acquisto dei	
	farmaci ceduti incrementato della percentuale del 5 % per la remunerazione dei costi	
	di gestione con assoggettamento all'I.V.A. dovuta per norma che andranno ad	
	implementare il fondo di reparto dell'U.O.C. Farmacia distretto est.	

Articolo 4 - Responsabilità

La Struttura dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi minimi di cui alle DD.G.G.RR.VV. 2501/2004, 549/2005 e 1718/2012 e di erogare le prestazioni rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza in esse previste.

La Struttura, titolare dell'erogazione delle prestazioni, risponde civilmente nei confronti dei pazienti per gli eventuali danni ad essi cagionati nell'espletamento delle proprie attività.

Spetta alla Struttura l'onere di prelevare i farmaci di fascia H per la somministrazione dell'anestesia inclusi nel Prontuario Terapeutico Aziendale adottato dall'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica". Dal momento della consegna dei farmaci forniti, ricadono sulla Struttura richiedente le eventuali responsabilità connesse alla corretta conservazione, preparazione e somministrazione degli stessi, secondo la normativa vigente, anche con riguardo all'obbligo di segnalazione di eventuali eventi avversi che dovessero verificarsi in conseguenza dell'utilizzo degli stessi

L'U.L.SS. resterà in ogni caso estranea a qualsiasi vertenza che dovesse insorgere con i pazienti in relazione allo svolgimento della predetta attività. La Struttura provvede a stipulare apposita polizza assicurativa o, comunque, a dotarsi di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). La Struttura dichiara inoltre di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 5 - Trattamento dei dati e nomina a Responsabile esterno del trattamento ex art. 28 Regolamento (UE) 2016/679

	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il “ Titolare ” del trattamento dei dati relativi ai pazienti è la Struttura.	
	La Struttura nomina l’U.L.SS. n. 8 “ Responsabile esterno del trattamento dei dati	
	personali ”, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi	
	del presente accordo, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività	
	oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell’U.L.SS. n. 8 e	
	nel rispetto della precitata normativa in materia”.	
	L’U.L.SS. n. 8, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare	
	nel continuativo rispetto dei principi posti dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito	
	all’esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del	
	trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e	
	sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non	
	superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento dei dati personali, la Struttura, gli	
	obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente	
	le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	
	previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire	
	agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs.	
	196/2003.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	

Articolo 6 – Durata

Il presente accordo ha validità fino al 20/11/2026 e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi scritti fra le Parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS.. Non è previsto il rinnovo tacito.

Articolo 7 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente accordo si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC. In tal caso la somma forfetaria annua versata sarà comunque interamente trattenuta dall'U.L.SS..

Articolo 8 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente accordo. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente accordo è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 9 - Clausole finali

Per quanto non previsto nel presente accordo e nel protocollo allegato si fa riferimento alle DD.GG.RR.VV. 2501/2004, 549/2005 e 1718/2012 nonché alla nota regionale 04/08/2005 prot. n. 559112.

Articolo 10 - Registrazione ed imposta di bollo

Il presente accordo:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;

▪ è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

▪ viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i. – marca euro 16,00 n. 01161078200802 – marca euro 16,00 n. 01161078200790.

Articolo 11 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

per Clinica Dentale S.r.l.

per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(Giancarlo Parise)

(Patrizia Simionato)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 4 "Responsabilità".

Letto, approvato e sottoscritto.

per Clinica Dentale S.r.l.

per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(Giancarlo Parise)

(Patrizia Simionato)